

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 231/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 228 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Francesco AGUS e della società SSDARL CITTÀ DI SESTU C5 avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO AGUS, Presidente e legale rappresentante della società SSDARL CITTÀ DI SESTU C5, in violazione dell'art. 32, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 6 – punto 5 - s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 06/07/2020, per non aver provveduto a fornire la fidejussione bancaria in originale, e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza.

SSDARL CITTÀ DI SESTU C5, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al Sig. Francesco AGUS, legale rappresentante della stessa al momento della commissione dei fatti.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco AGUS in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società SSDARL CITTÀ DI SESTU C5;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco AGUS e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società SSDARL CITTÀ DI SESTU C5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina